



CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

Settore 5° "Polizia Locale - Attività Produttive - Protezione Civile"

Unità Operativa Sicurezza Viabilistica

Prot. n. **080455**

del **14 ottobre 2009**

Oggetto: modifica dell'ordinanza n. 64032 del 14/10/2008 relativa all'istituzione della zona a traffico limitato in via San Gregorio.

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con delibera di Giunta comunale n. 515 del 30 settembre 2008, è stata estesa a tutti i giorni e le ore della settimana la zona a traffico limitato di via San Gregorio;
- CONSIDERATO** che in data 25 settembre 2009 è stato attivato il sistema di rilevazione automatica dei transiti alla zona a traffico limitato di via San Gregorio;
- RITENUTO** necessario modificare le modalità di accesso alla z.t.l. di via San Gregorio adeguandole alla nuova regolamentazione;
- VISTA** l'ordinanza n. 33680 del 11 luglio 2001 di istituzione della zona a traffico limitato;
- VISTI** gli artt. 5, comma 3, 7 e 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada;
- VISTO** il DPR16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada;
- VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.

ORDINA

- 1) la circolazione nella zona a traffico limitato di via San Gregorio è disciplinata come segue:
 - a) divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore;
 - b) sono esonerati dal divieto di cui al punto a) i seguenti veicoli:

Senza autorizzazione:

- veicoli delle Forze dell'Ordine;
- mezzi di soccorso;
- veicoli dei corpi di vigilanza per l'espletamento di servizi all'interno di via San Gregorio;
- veicoli per carico e scarico merci in via San Gregorio da lunedì a venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 12.30.

Con autorizzazione:

- residenti e titolari di posti auto nelle proprietà all'interno di via San Gregorio (annuale solo transito);
- residenti, titolari ed addetti di attività che non dispongono del posto auto all'interno della proprietà sita in via San Gregorio (annuale transito e sosta per carico e scarico limitatamente a un veicolo per volta per ogni nucleo familiare o attività e per un tempo massimo di 15 minuti nelle apposite aree);
- artigiani ed imprese chiamati a svolgere la loro attività negli stabili siti all'interno di via San Gregorio (temporanea al transito ed eventualmente alla sosta);
- altri motivi con carattere eccezionale debitamente documentati.

Con obbligo di comunicare il transito al Comando di Polizia Locale entro le 48 ore successive a pena di esclusione dalla deroga:

- veicoli di società esercenti servizi di pubblica utilità per intervento all'interno del tratto in oggetto di via San Gregorio (acqua, gas, illuminazione, telefonia);
 - veicoli adibiti a trasporto di pubblico utilità (taxi e ncc) esclusivamente per le operazioni di prelievo e accompagnamento clienti in via San Gregorio;
 - veicoli adibiti al servizio di persone disabili, esclusivamente per recarsi in via San Gregorio, ai sensi del DPR n. 503 del 24 luglio 1996;
 - veicoli per carico e scarico merci in via San Gregorio, fuori dai giorni e orari consentiti, per particolari motivi e con idonea documentazione;
- 2) la durata massima delle autorizzazioni è fissata in anni uno, rinnovabili entro 15 giorni prima della scadenza, l'autorizzazione decade al venir meno dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata;
- 3) il settore 5° "Polizia Locale – Attività Produttive – Protezione civile" è incaricato del rilascio delle autorizzazioni, su apposita istanza e previa verifica dei requisiti.

DISPONE

- ai sensi del c. 3 dell'art. 5 del C.d.S. che la disciplina di cui sopra venga resa nota mediante l'apposizione della segnaletica prescritta la cui posa è demandata al settore 8° Strategie Territoriali - OO.PP. - Infrastrutture;
- l'ordinanza entra in vigore dal momento della posa della segnaletica stradale prevista;
- è revocata ogni precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza;
- chi espleta servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. sanzionerà coloro che non prestano osservanza all'ordine di cui sopra comminando le sanzioni amministrative previste.

INFORMA

ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S., che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso da parte di chi ne abbia interesse, all'Ispettorato generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o al Tribunale Regionale della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.



**IL COMANDANTE
DIRIGENTE SETTORE 5°
Polizia Locale - Attività Produttive
Protezione Civile
Dott. Alessandro CASALE**

Il responsabile del procedimento in base all'art.5 legge 241/1990:
Comm. Agg.to di Polizia Locale Giuseppe Vaccarino